



COMUNE DI MARTELLAGO

c . a . p . 30030 Città Metropolitana di Venezia Cod. Fisc. 82003170279

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA

MORTUARIA E CIMITERIALE

(Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 25/07/2011 e ss.mm.ii)



COMUNE DI MARTELLAGO

c . a . p . 30030 Città Metropolitana di Venezia Cod. Fisc. 82003170279

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

(Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 25/07/2011, n. 51 del 29/10/2012 n. 20 del 22/05/2017 e n. 26 del 31/07/2019)

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I - Disposizioni generali

Articolo 1 – Oggetto

Articolo 2 – Competenze

Articolo 3 – Responsabilità

Articolo 4 – Servizi gratuiti e a pagamento

Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico

Capo II - Osservazione dei cadaveri, depositi di osservazione ed obitori

Articolo 6 - Depositi di osservazione ed obitori

Capo III - Feretri

Articolo 7 - Deposizione della salma nel feretro

Articolo 8 - Verifica e chiusura feretri

Articolo 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

Articolo 10 - Fornitura gratuita di feretri

Articolo 11 - Piastrina di riconoscimento

Capo IV - Trasporti funebri

Articolo 12 - Modalità del trasporto e percorso

Articolo 13 - Trasporti funebri

Articolo 14 - Norme generali per i trasporti

Articolo 15 - Riti religiosi

Articolo 16 - Trasferimento di salme senza funerale

Articolo 17 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

Articolo 18 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Articolo 19 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero

Articolo 20 - Trasporti all'estero o dall'estero

Articolo 21 - Trasporto di ceneri e resti

Articolo 22 - Rimessa delle autofunebri

TITOLO II - CIMITERI

Capo I - Cimiteri

Articolo 23 - Elenco cimiteri

Articolo 24 - Disposizioni generali. Vigilanza

Articolo 25 - Ammissione nel cimitero

Capo II - Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale

Articolo 26 - Disposizioni generali

Articolo 27 - Piano regolatore cimiteriale

Capo III - Inumazione e tumulazione

Articolo 28 – Inumazione ordinaria

Articolo 29 - Inumazione straordinaria

Articolo 30 – Cippo per campi comuni “all’inglese”

Articolo 31 – Lapidi

Articolo 32 - Tumulazione

Articolo 33 – Tariffe per inumazioni e tumulazioni

Articolo 34 - Deposito provvisorio

Capo IV - Esumazioni ed estumulazioni

Articolo 35 - Esumazioni ordinarie

Articolo 36 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

Articolo 37 - Esumazione straordinaria

Articolo 38 - Estumulazioni

Articolo 39 – Tariffe per esumazioni ed estumulazioni

Articolo 40 - Raccolta delle ossa

Articolo 41 - Rifiuti cimiteriali e oggetti da recuperare

Articolo 42 - Disponibilità dei materiali

Capo V - Cremazione

Articolo 43 - Crematorio

Articolo 44 – Registro della cremazione

Articolo 45 - Modalità per il rilascio dell’autorizzazione alla cremazione

Articolo 46 – Cremazione dei resti mortali. Irreperibilità dei familiari

Articolo 47 - Urne cinerarie

Articolo 48 – Affidamento dell’urna cineraria ai fini della conservazione

Articolo 49 - Dispersione delle ceneri e affidamento familiare delle urne cinerarie

Capo VI - Polizia dei cimiteri

Articolo 50 - Orario

Articolo 51 - Disciplina dell’ingresso

Articolo 52 - Divieti speciali

Articolo 53 - Riti funebri

Articolo 54 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

Articolo 55 - Fiori e piante ornamentali

Articolo 56 - Materiali ornamentali

TITOLO III - CONCESSIONI

Capo I - Tipologie e manutenzione delle sepolture

Articolo 57 - Sepolture private

Articolo 58 - Durata delle concessioni

Articolo 59 - Richiesta e rilascio delle concessioni per aree destinate a tombe di famiglia

Articolo 60 - Modalità di concessione di loculi o ossari
Articolo 61 - Uso delle sepolture private
Articolo 62 - Manutenzione
Articolo 63 - Costruzione dell'opera – Titolo abilitativo

Capo II - Subentri e Rinunce

Articolo 64 - Subentri
Articolo 65 - Rinuncia a concessione di aree libere
Articolo 66 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione
Articolo 66 bis – Rinuncia concessione loculo/ossario/cineraio
Articolo 67 – Loculo liberato a seguito estumulazione
Articolo 68 – Mutamento del rapporto concessorio
Articolo 69 - Sepolture private a tumulazioni pregresse

Capo III - Revoca, Decadenza, Estinzione

Articolo 70 - Revoca
Articolo 71 - Decadenza
Articolo 72 - Provvedimenti conseguenti la decadenza
Articolo 73 - Estinzione

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

Capo I - Imprese e lavori privati

Articolo 74 - Accesso al cimitero
Articolo 75 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private
Articolo 76 - Responsabilità
Articolo 77 - Recinzione aree - Materiali di scavo
Articolo 78 - Introduzione e deposito di materiali
Articolo 79 - Orario di lavoro
Articolo 80 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti
Articolo 81 - Vigilanza
Articolo 82 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I - Disposizioni varie

Articolo 83 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
Articolo 84 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Capo II - Norme transitorie - disposizioni finali

Articolo 85 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento
Articolo 86 - Cautele
Articolo 87 - Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria
Articolo 88 - Concessioni pregresse
Articolo 89 – Tariffe
Articolo 90 - Norma finale e di rinvio

Allegato A) - tariffe cimiteriali

Allegato B) – cippo per campi “ all’inglese”

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I Disposizioni generali

Articolo 1 – Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, al DPR 10 settembre 1990, n. 285, ed alla L.R. n. 18 del 04/03/2010 “Norme in materia funeraria”, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché, sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, sull’affidamento familiare delle urne, sulla dispersione delle ceneri e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.

Articolo 2 – Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

Le funzioni gestionali sono demandate ai Responsabili di servizio, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Concorrono all’esercizio delle attribuzioni in materia cimiteriale il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Gestione del Territorio, per la parte tecnica gestionale e progettuale (da ora in poi Responsabile Ufficio Tecnico), il Responsabile del Settore Servizi Demografici e Relazioni con il Pubblico per l’assegnazione delle concessioni cimiteriali e per tutte le funzioni attribuite dal presente regolamento (da ora in poi Responsabile del Servizio) e l’Ufficiale dello Stato Civile per tutte le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento (come precisato al successivo art. 87).

I servizi di polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113 e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché, a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda Sanitaria Locale.

Articolo 3 – Responsabilità

Il Comune cura che all’interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque provochi danni a cose di proprietà comunale o di terzi o a persone ne risponde sia civilmente, secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice Civile, che penalmente, secondo le norme del Codice Penale.

Articolo 4 – Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate e il trasporto di cadaveri dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione del Comune di Martellago;
- d) l'inumazione in campo comune nel caso di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o quando non esistono parenti o in presenza di salme di sconosciuti o per i quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, purché siano decedute nel comune o siano in esso residenti al momento del decesso;
- e) le esumazioni e le estumulazioni nel caso di defunti appartenenti a famiglia bisognosa o per i quali vi sia disinteresse da parte dei familiari in quanto non esistono riscontri agli avvisi pubblici e/o personali o vi sono dichiarazioni o comportamenti univoci attuali e persistenti da parte degli stessi di totale disinteresse per la collocazione dei resti.
- f) la cremazione, nei casi indicati al precedente punto d);
- g) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- h) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- i) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10.
- l) l'iscrizione nel registro della cremazione.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, nel rispetto dell'indirizzo fornito dal Consiglio Comunale di commisurazione ai costi di gestione.

Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, 2 comma, lettera f) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché, venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico

Sono tenuti ben visibili al pubblico nei cimiteri di Martellago e Maerne:

- a) l'orario di apertura e chiusura;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Capo II

Osservazione dei cadaveri, depositi di osservazione ed obitori

Articolo 6 - Depositi di osservazione ed obitori

Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro, nell'ambito del Comune o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.

Quale deposito di osservazione può funzionare la camera mortuaria, di cui il cimitero deve essere dotato, ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. n. 285/1990.

L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Servizio ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

Nel deposito di osservazione sono pure accolti i cadaveri per i quali i familiari abbiano scelto tale luogo di osservazione, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 18/2010.

Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell' A.S.L, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche e integrazioni.

La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

Capo III Feretri

Articolo 7 - Deposizione della salma nel feretro

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva o se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L o suo incaricato detterà le necessarie disposizioni protettive e i trattamenti a cui dovrà essere sottoposto il cadavere allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

In tali casi il personale delle imprese funebri è tenuto ad utilizzare adeguati mezzi di protezione individuale a norma del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Articolo 8 - Verifica e chiusura feretri

L'addetto al trasporto è incaricato di pubblico servizio.

All'atto della chiusura del feretro la verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto e al tipo di sepoltura, sono effettuati direttamente dall'addetto al trasporto, il quale dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale.

Copia del verbale deve accompagnare il feretro e deve essere consegnato a chi riceve il feretro per la sepoltura o la cremazione.

Articolo 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali devono essere adeguati ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre.

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa l'una di legno e l'altra di metallo ermeticamente chiusa mediante saldatura o comunque nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. o suo incaricato.

La cassa di legno deve avere le caratteristiche e deve essere confezionata secondo le modalità stabilite dalle normative vigenti.

La regolarità della cassa e il suo corretto confezionamento sono attestate in base al precedente articolo 8.

Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno o torba o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, non putrescibile, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale sgocciolamento di liquidi.

Per le inumazioni non è consentito l'uso di cassa di metallo o di altro materiale non biodegradabile. Qualora si tratti di feretri provenienti dall'estero o da altro Comune e per i quali sussiste l'obbligo della doppia cassa in metallo, questa dovrà essere preferibilmente collocata all'esterno, così da poter essere agevolmente rimossa prima dell'inumazione. Nel caso in cui la cassa di metallo sia stata posta all'interno del feretro, prima di procedere all'inumazione, dovrà essere resa permeabile a mezzo di fenditure di idonee dimensioni nella parte superiore al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L., o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 01,5 mm, se di piombo.

Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Per la cremazione è consentito solo l'uso di materiali combustibili o sublimabili. Dal feretro, prima dell'introduzione nel forno, devono essere asportati eventuali addobbi non combustibili (maniglie, croci, targhette in metallo).

Nel caso in cui il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 285/1990 può essere assolto con l'utilizzo di materiale biodegradabile da porre all'interno della cassa di legno, purché autorizzato dal Ministero della Sanità e che ne garantisca l'impermeabilità per il periodo necessario al trasporto.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Articolo 10 - Fornitura gratuita di feretri

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per l'inumazione e per la cremazione per salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, purché siano decedute nel Comune o siano in esso residenti al momento del decesso

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Dirigente del servizio competente sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali.

Articolo 11 - Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Capo IV Trasporti funebri

Articolo 12 - Modalità del trasporto e percorso

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo strettamente necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco o suo delegato.

Articolo 13 - Trasporti funebri

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

I trasporti funebri sono a pagamento e gratuiti:

- a) a pagamento, quando siano richiesti servizi o trattamenti speciali, intendendosi per tali almeno uno dei seguenti: il trasporto con autofunebre che consenta la visione del feretro, il trasporto con il medesimo carro di composizioni floreali, di cartelli indicanti il nominativo della salma, la sosta lungo il percorso;

- b) gratuiti, ed in modo decoroso, a carico del Comune, nel caso di feretri previsti dall'art. 10.

I trasporti funebri a pagamento possono essere effettuati dal Comune e dalle imprese funebri, in regime di libera concorrenza, nel rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti e delle disposizioni del presente regolamento.

Il recupero e il trasporto delle salme accidentate e il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione sito nel cimitero comunale è a carico del Comune.

I trasporti funebri gratuiti, a carico del Comune, sono esercitati nelle forme previste dall'articolo 113 del D.Lgs. n. 267/2000 o con affidamento a terzi.

Il Comune può imporre il pagamento di una tariffa per il rilascio dell'autorizzazione al trasporto funebre effettuato all'interno del comune o in uscita da esso, con le modalità previste al successivo art. 89.

Articolo 14 - Norme generali per i trasporti

In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9.

Spetta al Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. dettare le disposizioni per

l'effettuazione del trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/1990.

Il trattamento antiputrefattivo, quando previsto ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 18/2010, è eseguito dall'impresa funebre che provvede al confezionamento del feretro.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, che assume la veste di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 358 del Codice Penale e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione.

Ogni trasporto di cadavere deve essere autorizzato dal responsabile di servizio del comune di decesso.

L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del Servizio.

Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 18 deve restare in consegna al vettore.

Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Articolo 15 - Riti religiosi

I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Articolo 16 - Trasferimento di salme senza funerale

Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 19 e 20 del D.P.R. n. 285/1990; il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L., può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc..., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Articolo 17 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Quando, per misure igieniche, sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 18 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Responsabile del Servizio a seguito di domanda degli interessati.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché, ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.

Per i morti di malattie infettive - diffuse l'autorizzazione al trasporto viene rilasciata in osservanza delle norme di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 285/1990 e art. 17 del presente regolamento.

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico atto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso, fatta salva l'eventualità che le ceneri siano oggetto di autorizzazione alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria.

Articolo 19 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero

Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Articolo 20 - Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

Le autorizzazioni di cui agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/1990, già di competenza degli organi periferici del Ministero degli Interni, sono rilasciate dal soggetto competente come individuato dalla legge regionale Veneto n. 18/2010, art. 26.

Articolo 21 - Trasporto di ceneri e resti

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili, purché non siano ancora presenti parti molli.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 47.

Articolo 22 - Rimessa delle autofunebri

Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

TITOLO II CIMITERI

Capo I Cimiteri

Articolo 23 - Elenco cimiteri

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune di Martellago provvede al servizio del seppellimento nel Cimitero Comunale di Martellago (capoluogo) e nel Cimitero Comunale di Maerne.

Articolo 24 - Disposizioni generali. Vigilanza

È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e degli articoli 42 e 43 della Legge Regionale 18/2010.

Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune può provvedere con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 31, 112, 113 e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Le operazioni di inumazione e tumulazione in loculo sono riservate al personale addetto al cimitero. Il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. controlla, per i profili igienico-sanitari, il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Articolo 25 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali (*)

Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri di:

- a) persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza o la propria iscrizione AIRE;

(*) articolo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n.26 del 31/07/2019

- c) persone non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso;
- d) persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto a sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
- e) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 295/1990;
- f) persone già residenti nel comune, che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio-assistenziali situate fuori comune.
- g) persone che abbiano avuto la residenza nel Comune per almeno 25 anni continuativi e siano decedute fuori di esso.
- h) persone che al momento del decesso erano residenti in località territorialmente comprese nelle Parrocchie del Comune, previa relativa attestazione del Parroco competente.

Capo II

Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale

Articolo 26 - Disposizioni generali

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali e familiari.

Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal successivo art. 27.

Articolo 27 - Piano regolatore cimiteriale

Il Comune nella pianificazione dei cimiteri, tiene conto del fabbisogno di sepolture nel rispetto delle norme previste in materia dal DPR 285/1990 e dalla legge regionale 18/2010.

Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell' A.S.L. Si applica l'art. 139 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali e regionali competenti;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti - salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti - salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché, dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale o per famiglie;

- c) tumulazioni individuali (loculi);
- d) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia, di costruzione comunale);
- e) cellette ossario;
- f) nicchie cinerarie;
- g) ossario comune;
- h) cinerario comune;
- i) camera mortuaria (deposito di osservazione);
- j) locali per il personale di custodia;
- k) obitorio;
- l) area appositamente destinata alla dispersione delle ceneri.

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.

Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

Ogni cinque anni, o quando siano creati nuovi cimiteri, o soppressi quelli vecchi, o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

Presso gli Uffici comunali è depositata una planimetria, in scala 1:500, dei cimiteri esistenti nel Comune, estesa anche alle zone circostanti e comprendente anche le zone di rispetto cimiteriale.

Capo III Inumazione e tumulazione

Articolo 28 – Inumazione ordinaria

Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, e proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica.

Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Il dimensionamento delle fosse dovrà tener conto di quanto previsto dal DPR 285/1990.

Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune, per la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento.

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Articolo 29 - Inumazione straordinaria

Le inumazioni sono straordinarie quanto richieste dai privati per trasferimento del feretro da tomba di famiglia o loculo o da precedente inumazione nel rispetto del DPR 285/90.

Articolo 30 – Cippo per campi comuni “all’inglese”

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione “all’inglese” è contraddistinta da prato verde e da un cippo costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Le sue dimensioni e la tipologia sono specificate nell’allegato B).

Sul cippo verrà applicata, a cura dei privati, la fotografia del defunto ed indicato il nome e il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

Le scritte da apporre sul cippo, oltre a quanto indicato nel comma precedente, dovranno limitarsi, eventualmente, all’indicazione di chi fa apporre il ricordo e/o ad una breve epigrafe.

L’installazione dei cippi e la loro manutenzione e conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Nelle fosse dei campi comuni, tranne nei casi previsti dall’art. 31 del presente regolamento, non è consentita l’installazione di alcun monumento, lapide, copertina o cordonata di marmo o altro.

Articolo 31 – Lapidi (*)

Sulle fosse dei campi comuni, diversi da quelli “all’inglese” di cui all’art. 30, è permesso il collocamento di croci e monumentini o lapidi in legno, metallo, cemento, pietra o marmo previa autorizzazione e pagamento della relativa tariffa.

Articolo 32 – Tumulazione (*)

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o ossari o cinerari- costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l’intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all’art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

La misura d’ingombro libero interno per tumulazione in ossario individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo con lato più lungo di m 0,70, con larghezza di m 0,30 e altezza di m 0,30.

La misura d’ingombro libero interno per tumulazione in cinerario non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo con lato più lungo di m 0,35, con larghezza di m 0,35 e altezza di m 0,35.

Nel loculo, sia o meno presente il feretro, e nell’ossario o cinerario è permessa la collocazione di una o più cassette per ossa, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in relazione alla capienza previo pagamento di apposita tariffa.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli art. 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

(*) articolo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 31/07/2019

Articolo 33 – Tariffe per inumazioni e tumulazioni (*)

Le inumazioni, siano esse ordinarie o straordinarie, e le tumulazioni in loculo, ossario o cinerario sono sottoposte al pagamento di specifica tariffa.

Articolo 34 - Deposito provvisorio

A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto in uno degli appositi loculi, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) qualora il richiedente, già concessionario di area cimiteriale, debba edificare la tomba di famiglia;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

Scaduto il termine di utilizzo senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune, con diritto di rivalsa dei costi sostenuti.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

Capo IV

Esumazioni ed estumulazioni

Articolo 35 - Esumazioni ordinarie

Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. n. 285/1990 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con provvedimento del Responsabile del Servizio Tecnico.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile escludere i mesi di luglio e agosto.

Nel caso in cui la salma esumata si presenti completamente scheletrizzata si applica quanto disposto nel successivo articolo 40.

Nel caso di non completa mineralizzazione della salma esumata il resto mortale potrà:

- a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
- b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
- c) essere avviato previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10.

Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

(*) articolo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 31/07/2019

Articolo 36 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie (**)

È compito del Responsabile del Servizio autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle o farle registrare dal personale cimiteriale, avvalendosi anche di sistemi informatici.

L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere in cimitero con congruo anticipo. Ai familiari dei defunti, se reperibili, dovrà essere data comunicazione scritta dell'operazione di esumazione almeno 30 giorni prima dell'operazione di esumazione.

Alle esumazioni ordinarie sono equiparate quelle dovute a successiva sepoltura di resti non scheletrizzati, trascorso il periodo prescritto nella circolare n. 10 del 31/07/1998 del Ministero della Sanità.

Articolo 37 - Esumazione straordinaria

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza o a richiesta dei familiari o per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria e previa autorizzazione del Responsabile del Servizio, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.

Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell' A.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria, possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno, alla presenza di personale tecnico appositamente incaricato dall' A.S.L., salvo diversa disposizione stabilita dalle normative regionali o dal Dirigente del servizio di igiene pubblica della A.S.L.

Articolo 38 – Estumulazioni (*)

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.

Le estumulazioni straordinarie, eseguite prima della scadenza della concessione, sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari per trasferimento del feretro o dei resti mortali;
- su ordine dell'Autorità giudiziaria.

Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio cura la stesura dello scadenzario delle concessioni in scadenza nell'anno successivo.

I feretri, le cassette di resti e le urne cinerarie sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

I resti mortali, sono, se completamente mineralizzati, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione (cremazione), esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco.

(*) articolo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 31/07/2019

(**) articolo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 30/12/2020

A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio con proprio provvedimento. Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate nella circolare n. 10 del 31 luglio 1998 del Ministero della Sanità. Le estumulazioni possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile escludere i mesi di luglio e agosto.

Articolo 39 – Tariffe per esumazioni ed estumulazioni

Le esumazioni e le estumulazioni, siano esse ordinarie o straordinarie, sono sottoposte al pagamento della specifica tariffa prevista.

Articolo 40 - Raccolta delle ossa (*)

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.

È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia tumulata un'altra salma. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

Articolo 41 - Rifiuti cimiteriali e oggetti da recuperare

I rifiuti provenienti dalle esumazioni o estumulazioni sono raccolti, selezionati per il recupero oppure smaltiti secondo la normativa vigente in materia. Durante le operazioni nessuno può prelevare parte del cadavere, di indumenti, di oggetti rinvenuti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto un verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al custode del Cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune.

Articolo 42 - Disponibilità dei materiali (**)

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri anche documentalmente, di averne titolo, passano in proprietà del Comune. Le tombe di famiglia possono essere nuovamente concesse.

(*) articolo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 31/07/2019

(**) articolo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 30/12/2020

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Capo V Cremazione

Articolo 43 - Crematorio

Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.

Articolo 44 – Registro della cremazione

E' istituito il registro comunale per la cremazione, che sarà tenuto dall'ufficio dello Stato Civile su modello approvato dall'ufficio medesimo.

Nel registro verrà annotata la manifestazione di volontà alla cremazione espressa per iscritto dai cittadini residenti nel Comune. La semplice registrazione non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione.

La manifestazione di volontà alla cremazione potrà recare, contestualmente, la volontà alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria.

I cittadini che utilizzeranno a questo scopo il testamento olografo (art. 602 c.c.) potranno lasciarlo in consegna all'ufficio preposto alla tenuta del registro, che lo conserverà in luogo protetto. Insieme al testamento olografo il cittadino dovrà lasciare anche le istruzioni e le indicazioni utili alla sua pubblicazione, in caso di decesso, a norma dell'art. 620 c.c. In ogni caso i costi per la pubblicazione non potranno ricadere sul Comune.

L'ufficio dello stato civile dovrà anche avvisare per iscritto il cittadino che, in caso di suo trasferimento di residenza in altro Comune del Veneto, lo stesso è tenuto a rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo Comune di residenza.

Qualora sia stato depositato il testamento olografo, la trasmissione dello stesso dal Comune di ultima residenza al Comune di nuova residenza, in regione Veneto, può avvenire d'ufficio qualora non provveda l'interessato.

Il cittadino dovrà anche essere informato che la norma vale solo in Regione Veneto.

Articolo 45 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 3 della legge n. 130/2001 e dell'art. 46 della legge regionale Veneto n. 18/2010, è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:

- a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;

- b) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge, o in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76, e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso o di residenza mediante processo verbale. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;
 - c) certificato, in carta libera, del Medico curante o del Medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
 - d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
 - e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento familiare dell'urna cineraria.
- Compete al Comune autorizzare la cremazione delle persone decedute nel territorio comunale o ivi sepolte.

Articolo 46 – Cremazione dei resti mortali. Irreperibilità dei familiari

L'irreperibilità dei familiari ai fini dell'applicazione dell'art. 41, comma 2, della legge regionale Veneto n. 18/2010 è determinata dal responsabile del servizio competente che dovrà disporre ricerche anagrafiche presso i soggetti conosciuti affidando agli stessi l'onere di informare eventuali altri soggetti aventi titolo, non conosciuti dal Comune.

Articolo 47 - Urne cinerarie

Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente idoneo al tipo prescelto di conservazione, inumazione o dispersione.

Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte. Le ceneri non sono divisibili.

A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposito loculo salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune, oppure per la dispersione o affidamento.

Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio di custodia del cimitero, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile.

Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

Art. 48 – Affidamento dell'urna cineraria ai fini della conservazione

L'affidamento e la conservazione delle ceneri dei defunti deve essere autorizzata dal responsabile del servizio o suo delegato, che curerà anche la tenuta delle registrazioni previste dalla L. R. n. 18/2010.

Il Comune può procedere a controlli sulla collocazione delle ceneri a cura della Polizia Locale.

L'urna dovrà essere conservata in un luogo confinato e destinato solo a questo (nicchia, teca o simili) idoneo a garantirne la sicurezza da ogni profanazione.

Tale luogo è da intendersi quale spazio confinato nel quale l'urna sia racchiudibile, a vista o meno.

L'indicazione degli estremi del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso) ove non visibili chiaramente dall'esterno, devono essere riportati anche sul colombario.

L'urna deve essere contenuta in un colombario che abbia destinazione stabile e sia garantito contro ogni profanazione, avente le dimensioni capaci di contenere l'urna cineraria prescelta. Le dimensioni del colombario non devono superare cm. 60×60×60 e comunque devono garantire uno spazio interno di cm 40×40×40, esso può essere individuale o plurimo.

I materiali dovranno essere tali da proteggere le urne da fattori esterni quali fuoco, acqua o altro e dovrà essere posto all'interno dell'abitazione principale escludendo i locali di servizio. Non è ammessa l'ubicazione all'interno di locali accessori isolati rispetto all'abitazione principale (garage, magazzini esterni).

Le urne destinate alla raccolta delle ceneri dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nel d.P.R. 21 settembre 1990, n. 285 "Regolamento di Polizia Mortuaria".

In caso di decesso dell'affidatario gli aventi titolo dovranno presentare una nuova richiesta di autorizzazione, qualora tale fosse la volontà del defunto, oppure restituire l'urna al Cimitero.

La consegna dell'urna può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché sulla base della volontà espressa in vita del defunto.

La consegna di un'urna cineraria già tumulata con altri feretri potrà avvenire solo previa verifica delle condizioni di conservazione della stessa. Qualora necessario, a tutela dell'igiene e della salute pubblica, potranno essere impartite specifiche disposizioni per la conservazione a domicilio.

Presso il servizio di Polizia Mortuaria è istituito un apposito registro contenente le generalità del defunto e dell'affidatario dell'urna, l'indirizzo del luogo di conservazione e le successive eventuali variazioni.

Dalla richiesta dovranno risultare:

- a) le generalità dei richiedenti e della persona alla quale verrà consegnata l'urna sigillata, la quale dovrà sottoscrivere il relativo verbale di consegna;
- b) l'indirizzo presso il quale verrà conservata l'urna cineraria;
- c) l'impegno da parte dell'affidatario:
 - 1) a comunicare ogni variazione del luogo di residenza, di domicilio o di conservazione dell'urna cineraria al Comune, entro 30 giorni dalla data in cui si è verificata la variazione stessa;
 - 2) a custodire l'urna, debitamente sigillata, secondo le vigenti disposizioni di legge sia civili che penali e a non affidarla ad altre persone, neppure temporaneamente;
 - 3) a trasferire l'urna presso un Cimitero comunale nel caso in cui venga meno, per qualsiasi motivo, la disponibilità dell'affidatario alla conservazione delle ceneri presso la propria abitazione.

Articolo 49 - Dispersione delle ceneri e affidamento familiare delle urne cinerarie (*)

La dispersione delle ceneri e l'affidamento familiare delle urne avvengono con le modalità e ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lettere c), d) e) della Legge 30 marzo 2001, n. 130 ed in base alla legge regionale del Veneto n. 18/2010, art. 50

(*) articolo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 31/07/2019 e con n. 18 del 29/04/2022

La volontà del defunto circa il trattamento delle proprie ceneri deve risultare da disposizione testamentaria o con le modalità eventualmente ammesse e disciplinate dalla L. R. 18/2010, art. 47. Qualora ammessa, la dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso. In caso di dispersione di ceneri già tumulate, l'autorizzazione compete all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove sono custodite le ceneri.

La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:

- a) del richiedente, avente titolo in base a quanto previsto dalla legge;
- b) l'indicazione del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse;
- c) l'indicazione della persona incaricata ad eseguire la dispersione, tenuto conto dell'eventuale volontà espressa dal defunto.
- d) il consenso scritto dei proprietari dell'area, per le dispersioni in area privata.

La dispersione delle ceneri nel territorio comunale, è consentita nei seguenti luoghi previo nulla osta rilasciato dall'ufficio comunale competente:

- a) in natura, in uno o più siti individuati dalla Giunta Comunale, a oltre 100 metri da centri abitati come definiti dall'articolo 3 comma 1^ n. 8 del D.L. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) o da qualsiasi insediamento;
- b) in aree private all'aperto, con il consenso dei proprietari e gratuitamente, purchè fuori dai centri abitati;
- c) all'interno del Cimitero nell'area appositamente individuata. La dispersione nell'apposita area cimiteriale, Giardino del Ricordo, individuata dal piano regolatore cimiteriale, può essere eseguita dal personale cimiteriale.

La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona indicata nella richiesta o, in mancanza, da persona appositamente autorizzata del Comune o delle imprese che esercitano l'attività funebre nel rispetto delle modalità stabilite dalla Giunta Comunale.

Capo VI Polizia dei cimiteri

Articolo 50 - Orario

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.

La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Sindaco da rilasciarsi per iscritto ed esclusivamente per comprovati motivi.

Il custode prima di effettuare la chiusura dei cancelli verifica l'assenza di visitatori nel cimitero.

Articolo 51 - Disciplina dell'ingresso

Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

È vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, ad esclusione dei cani al servizio di cittadini ipovedenti o non vedenti;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 14 quando non siano accompagnati da adulti.

Per motivi di salute il Sindaco può concedere per iscritto il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi, i giorni e gli orari.

Articolo 52 - Divieti speciali

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio, con l'esclusione di telecamere poste dal Comune a scopi di vigilanza. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio;
- m) qualsiasi attività commerciale.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo che non siano debitamente autorizzati.

Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 53 - Riti funebri

Nell'interno del cimitero e presso l'Auditorium SS. Salvatore a Martellago nel rispetto dell'art. 2, comma 2 della legge regionale 18/2010, è permessa la celebrazione di riti funebri civili o religiosi, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio.

Articolo 54 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

Sulle tombe nei campi comuni di cui all'art. 31 possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dell'ufficio tecnico.

Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 86

Si consente il collocamento di fotografia, purché, eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Articolo 55 - Fiori e piante ornamentali

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti.

In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Articolo 56 - Materiali ornamentali

Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc..., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale e sul sito Internet dell'Ente per un mese, perché, siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 42 in quanto applicabili.

TITOLO III CONCESSIONI

Capo I

Tipologie e manutenzione delle sepolture

Articolo 57 - Sepolture private (*)

Le aree cimiteriali possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massima delle tombe sono stabilite nel piano regolatore del cimitero.

Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano sepolture individuali (loculi, ossari e cinerari).

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, - la durata;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Articolo 58 - Durata delle concessioni (*)

Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

La durata è fissata:

- a) in 99 anni per le aree destinate alle sepolture per famiglie;
- b) in 30 anni per gli ossari;
- c) in 30 anni per i loculi;
- d) in 30 anni per i cinerari.

Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di sottoscrizione.

(*) articolo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 31/07/2019

A richiesta degli interessati per i loculi, gli ossari e i cinerari è consentito il rinnovo per ulteriori 20 anni previo pagamento del canone di concessione stabilito.

Articolo 59 - Richiesta e rilascio delle concessioni per aree destinate a tombe di famiglia

La richiesta di concessione cimiteriale deve essere presentata in marca da bollo e per iscritto. Ogni concessione di area cimiteriale deve risultare da apposito atto predisposto secondo lo schema di contratto-tipo approvato dal responsabile del servizio e depositato presso il comune.

La concessione è assegnata in ordine cronologico delle istanze e sulla base delle aree disponibili individuate con numeri consequenziali.

Articolo 60 - Modalità di concessione di loculi o ossari (**)

Le sepolture individuali private di cui al 2° comma, dell'art. 57, possono concedersi solo in presenza della salma o delle ceneri, le cui generalità devono essere specificate nell'atto di concessione, quando esse sono scelte come prima forma di sepoltura.

La richiesta di concessione cimiteriale deve essere presentata in marca da bollo. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture individuali disponibili, da sinistra verso destra e dal basso verso l'alto senza soluzione di continuità, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

Gli ossari e i cinerari possono altresì concedersi in presenza rispettivamente di resti ossei e di ceneri risultanti dalle operazioni di esumazione o estumulazione. L'assegnazione avviene di norma rispettando l'ordine cronologico di esecuzione delle esumazioni/estumulazioni.

La concessione può essere effettuata, in deroga al primo comma e limitatamente a loculi, ossari o cinerari di ultima fila in alto, a favore di richiedenti di età superiore a 70 anni o per salme, resti mortali o ceneri provenienti da altra sepoltura o che comunque non hanno i requisiti per la sepoltura nei cimiteri comunali di cui all'art. 25.

Nel caso nel Cimitero non vi fosse disponibilità di cinerari per la conservazione delle ceneri, sarà possibile assegnare in concessione gli ossari.

E' consentita altresì la concessione di un loculo al coniuge superstite di età superiore a 70 anni. In tal caso il loculo assegnato al coniuge superstite sarà quello immediatamente successivo in senso verticale e, limitatamente all'ultima fila, a quello a fianco in senso orizzontale.

La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma del presente articolo, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

“Per i loculi o gli ossari assegnati in passato a 50 anni, allo scadere della concessione è consentita una nuova assegnazione a 30 anni, previo pagamento della tariffa vigente al momento dell'istanza. Tale nuova concessione sarà relativa ai resti mortali/ceneri già tumulati e non sarà rinnovabile.” (1)

Articolo 61 - Uso delle sepolture private

Il diritto d'uso delle sepolture private di cui al comma 1 dell'art. 57, è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta:

- ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
- i fratelli e le sorelle (germani, consanguinei, uterini) e loro discendenti;

(1) comma inserito con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 22/05/2017
(**) articolo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 30/12/2020

- il coniuge e gli affini entro il 3° grado;
- i generi e le nuore;
- i conviventi del concessionario, tali al momento del decesso. La convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione. Il concessionario dovrà produrre apposita istanza.

Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero. Nella tomba di famiglia potrà, in via eccezionale, essere concessa anche la tumulazione della salma o dei resti mortali di persona estranea, previo pagamento al Comune di una tariffa espressamente stabilita.

Il concessionario può estendere il diritto di sepoltura anche a soggetti del tutto terzi a condizione che siano espressamente e nominativamente indicati nell'atto di concessione.

Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto.

Articolo 62 - Manutenzione

La cura e la manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché, l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Articolo 63 - Costruzione dell'opera – Titolo abilitativo (*)

La realizzazione delle opere a sistema di tumulazione individuale per famiglie sono soggette a titolo abilitativo edilizio ai sensi del D.P.R. 380/01.

L'istanza per l'ottenimento del titolo abilitativo dovrà essere presentata a cura del concessionario al Settore Edilizia Privata, entro un anno dall'assegnazione dell'area. Il termine potrà essere prorogato con provvedimento motivato per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del concessionario.

A lavori ultimati e comunque prima dell'utilizzo del sepolcro, dovrà essere presentata la Segnalazione Certificata di Inizio Attività per l'attestazione di agibilità dell'opera ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 380/01.

Capo II Subentri e Rinunce

Articolo 64 - Subentri

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, gli eredi legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 61 sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso.

Il subentro si limita al solo diritto dello *jus sepulchri* ferma restando la posizione del concessionario fondatore del sepolcro, in modo che l'individuazione delle persone destinate alla sepoltura rimane sempre basata sulle relazioni intercorrenti con il fondatore del sepolcro stesso.

La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 61, abbiano titolo ad essere sepolte nel sepolcro o non sia stato notificato al Comune, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

(*) articolo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 31/07/2019

Articolo 65 - Rinuncia a concessione di aree libere

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della concessione dell'area, per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della concessione dell'area.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 66 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione a costruzione di tombe di famiglia, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della concessione dell'area, per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della concessione dell'area.

Per le opere eseguite a cura del concessionario non sarà versata alcuna somma.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Articolo 66/bis - Rinuncia concessione loculo/ossario/cinerario (*)

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione di loculo/ossario/cinerario per estumulazione della salma/resti mortali/ceneri o per mancata occupazione.
2. Se la sepoltura non è mai stata occupata da feretro, cassette ossario o urne cinerarie il Comune, nel caso di accettazione della rinuncia, rimborserà 2/3 del canone versato trascorsi non più di dieci anni dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione. Il Comune rimborserà 1/3 del canone versato trascorsi almeno 10 anni ma non più di 20 dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione.

Articolo 67 – Loculo liberato a seguito estumulazione (*)

Nel caso di liberazione di un loculo a seguito di estumulazione per trasferimento del feretro in tomba di famiglia posta nei cimiteri comunali che sia avvenuto entro i dieci anni dalla data della concessione il Comune rimborserà 2/3 del canone versato, mentre se avviene dopo dieci anni ed entro venti dalla data della concessione il Comune rimborserà 1/3 del canone versato.

(*) articolo introdotto/modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 31/07/2019

Articolo 68 – Mutamento del rapporto concessorio

I concessionari, o loro aventi titolo, di loculo assegnato nel quale sia tumulata una salma o dei resti mortali, possono, previa rinuncia alla concessione originaria, stipulare una nuova concessione, dietro pagamento della relativa tariffa, per la tumulazione di una nuova salma al posto di quella originaria.

La nuova concessione potrà prevedere l'accoglimento dei resti mortali della salma originaria e avrà comunque la durata di 30 anni dalla data di stipulazione.

In ogni caso la richiesta di tumulazione di una ulteriore salma e/o l'apertura di un loculo/ossario concesso a perpetuità, dà luogo alla trasformazione della concessione a perpetuità, in concessione a tempo determinato e prevede il pagamento della tariffa in vigore al momento dell'istanza.

Il concessionario o suo erede, di una tomba di famiglia può chiedere di attribuire anche ad altro componente della famiglia la qualità di concessionario o chiedere il mutamento di altri aspetti della concessione. Il comune può accogliere l'istanza previa rinuncia alla concessione originaria da parte del concessionario e contestuale sua riassegnazione *ex novo*. La nuova concessione sarà rilasciata previo pagamento dello specifico canone.

Articolo 69 - Sepolture private a tumulazioni pregresse

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell' "immemorabile", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento (atti di notorietà resi ai sensi dell'articolo 1, n. 5) legge 16 febbraio 1913, n. 89 e dell'articolo 30 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e loro succ. modif. avanti a notaio, giudice o cancelliere delegato dal giudice. In questo caso, i testimoni dovranno essere ultracinquantenni ed attestare, oltre a quanto a propria diretta conoscenza, anche la conoscenza che ne avevano i loro genitori).

Ove i fatti risultino comprovati, il comune ne dà atto con proprio provvedimento, che viene comunicato ai richiedenti ed agli altri eventuali soggetti interessati e il cui originale viene conservato tra gli atti relativi alla concessione.

E' data facoltà ai concessionari di richiedere la trasformazione del rapporto concessorio esistente, rinunciando, per sé e discendenti od eredi, alla eventuale perpetuità della concessione, per ottenere una nuova concessione a tempo determinato avente per oggetto il medesimo sepolcro.

Capo III

Revoca, Decadenza, Estinzione

Articolo 70 - Revoca

Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo

gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale e sul sito Internet dell'Ente per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 71 - Decadenza

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 61;
- c) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 63, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 62;
- e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e sul sito Internet dell'Ente e a quello del cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Articolo 72 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Dopodiché, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 73 - Estinzione

Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 58, o per estinzione della famiglia o con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per tombe di famiglia gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune, imputando le spese agli stessi

interessati, collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

Capo I Imprese e lavori privati

Articolo 74 – Lavori privati all'interno dei cimiteri. (*)

L'esecuzione di interventi edilizi nei cimiteri, che non siano riservati al Comune o a ditte da esso incaricate, dovranno attuarsi nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a - gli interventi edilizi da parte di concessionari o altri aventi titolo sono soggetti al rispetto delle disposizioni e prescrizioni previste dal D.P.R. 380/01 T.U. sull'edilizia e all'ottenimento del titolo abilitativo edilizio qualora dovuto in relazione alla tipologia di intervento da eseguire;

b - gli interventi edilizi da parte di privati nei campi comuni, loculi e ossari, sono subordinati al rilascio di una autorizzazione da parte del competente Ufficio Tecnico Comunale. Nella domanda dovrà essere indicato il nominativo della ditta assuntrice dei lavori e del direttore dei lavori qualora individuati.

Sono sempre ammessi, gli interventi in regime di attività edilizia libera di cui all'art. 6 del D.P.R. 380/01, nonché le attività di riparazione, lucidatura dei rivestimenti, posa di croci e/o arredi religiosi, apertura/chiusura tombe...ecc, specificando, qualora individuata, la ditta incaricata nel rispetto delle disposizioni degli art. 5 e 28 della Legge Regionale n. 18/2010.

Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune.

Qualsiasi lavoro, in ogni caso, dovrà essere eseguito nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza.

Articolo 75 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente organo del Comune, nel rispetto delle normative nazionali, regionali e comunali vigenti in materia di edilizia, di polizia mortuaria e del presente regolamento.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

(*) articolo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 31/07/2019

Articolo 76 - Responsabilità -

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Articolo 77 - Recinzione aree - Materiali di scavo (*)

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio e comunque nel rispetto del D.Lgs. 81/2008.

È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal responsabile dell'ufficio tecnico del comune, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 78 - Introduzione e deposito di materiali

È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune.

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc....

Articolo 79 - Orario di lavoro

L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio tecnico.

Articolo 80 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 81 - Vigilanza

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico competente vigila e controlla che l'attività, i servizi cimiteriali e l'esecuzione delle opere siano conformi alle leggi, al presente regolamento, ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

(*) articolo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 31/07/2019

L'Ufficio Tecnico comunale competente accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

Articolo 82 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri (*)

Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

Il personale dei cimiteri è altresì tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività estranee al servizio di competenza per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

Il personale dei cimiteri è sottoposto alle misure di prevenzione della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche.

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I Disposizioni varie

Articolo 83 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

L'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali loculi, aree o tombe per la sepoltura gratuita di salme, ceneri o resti di "cittadini illustri o benemeriti" che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi all'umanità.

Articolo 84 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Il Responsabile di cui al 2° comma dell'art. 52 del Dpr. 285/90 per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine del permesso di seppellimento;

(*) articolo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 31/07/2019

- b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dalla specifica autorizzazione;
- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

I registri, preferibilmente in formato elettronico, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine del permesso di seppellimento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.

Capo II

Norme transitorie - disposizioni finali

Articolo 85 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua adozione. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

Il provvedimento del Responsabile del Servizio con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Articolo 86 - Cautele

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc. ...) o una concessione (aree, loculi, ossari, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, monumenti, ecc. ..., o agisca per far valere un diritto, s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati aventi titolo.

In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Il pagamento delle tariffe spetta ai parenti del defunto nel grado più prossimo, in termini di solidarietà, se sono più di uno. L'Amministrazione potrà rivolgersi per ottenere il pagamento anche ad uno soltanto di essi il quale potrà vantare il diritto di rivalsa nei confronti di tutti gli altri.

Articolo 87 - Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria

Ai sensi dell'art. 107, 3 comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del Servizio l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Concorrono con il Responsabile del Servizio all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Patrimonio e Manutenzione, per la parte tecnica (vigilanza, opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, ecc.) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

Articolo 88 - Concessioni pregresse (**)

Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Nel caso di concessioni di loculi o ossari che decorrano dalla data di tumulazione e questa non sia individuata o individuabile dai registri cimiteriali o da altra documentazione si dovrà fare riferimento come decorrenza alla data di sottoscrizione dell'atto di concessione stesso.

Articolo 89 – Tariffe

Ogni anno, entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione, le tariffe (di cui all'allegato A) previste dal presente regolamento vengono approvate, riviste ed eventualmente aggiornate dalla Giunta Comunale in misura pari all'indice Istat di variazione dei prezzi al consumo, con arrotondamento all'unità superiore, o sulla base di ulteriori motivati criteri.

Articolo 90 - Norma finale e di rinvio (*)

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Supp. ord. alla G.U. n. 239 del 12 ottobre 1990), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2001) alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. n. 158 del 8 luglio 1993) ed alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 (G.U. n. 192 del 19 agosto 1998) e alla legge regionale Veneto n. 18/2010.

Le disposizioni contenute nella disciplina normativa sovraordinata anche se sopravvenuta, prevalgono su quanto definito dal presente Regolamento Comunale.

(*) articolo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 30/12/2020

(**) articolo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 29/04/2022

ALLEGATO A)

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 25/07/2011

TARIFFE CIMITERIALI (*)

INUMAZIONE

A) ordinaria (da distinguere per adulti o per bambini fino ai 10 anni)

B) straordinaria

ESUMAZIONE

A) ordinaria (da distinguere per adulti o per bambini fino ai 10 anni) comprendente o meno la cremazione dei resti mortali.

B) straordinaria

TUMULAZIONE

in loculo, ossario o cinerario già occupato di resti mortali/ceneri o in tomba di famiglia di salma/resti mortali/ceneri di non aventi titolo

APERTURA/CHIUSURA

Tomba di famiglia/sacello per tumulazione

ESTUMULAZIONE

A) ordinaria: comprendente o meno la cremazione dei resti mortali.

B) straordinaria

C) ordinaria da ossario/cinerario di ossa o ceneri

D) straordinaria di resti mortali o ceneri

LOCULI E LOCULI/OSSARI/CINERARI

A) Loculo assegnato per 30 anni

B) Ossario/Cinerario assegnato per 30 anni

C) Loculo riassegnato per ulteriori 20 anni

D) Ossario/Cinerario riassegnato per ulteriori 20 anni

E) Ossari di maggiore capienza per 30 anni (delibera di G.C n. 153 in data 30.05.2005)

DEPOSITO PROVVISORIO

Deposito provvisorio in loculo o in ossario ex art. 34

DISPERSIONE DELLE CENERI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

dispersione in apposito sito individuato all'interno del cimitero

AUTORIZZAZIONE POSA LAPIDI

Autorizzazione per posa lapidi ai sensi dell'art. 31 del presente regolamento comunale

(*) modifiche apportate con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 31/07/2019